

Allegato "B" al n.16489/8412 repertorio.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla data di ricevimento della scheda di adesione cui seguirà ratifica del Consiglio di Presidenza (di seguito CP) assunta a maggioranza semplice.

2. La decisione positiva/negativa assunta dal CP sono comunicate a mezzo posta elettronica all'interessato, all'indirizzo indicato sulla scheda di adesione.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: modalità di attuazione

1. Dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata con il preavviso indicato all'art. 4 dello Statuto; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.

2. Recesso del socio nel caso di cui all'art. 31 dello Statuto:

a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;

b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto, come previsto nello Statuto;

3. Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità

di ricorso ai Proviviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associati-
vi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostantive al mantenimen-
to del rapporto associativo; deliberata dal CP, su proposta del Presiden-
te; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'ob-
bligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stes-
so. =====

4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il CP ha la
facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla senten-
za dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa;
per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con conti-
nuità aziendale - il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rap-
porto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di
eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse
derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura. =====

5. Cessazione dell'attività aziendale: dal momento della formale co-
municazione. =====

CAPO III - Sanzioni =====

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in for-
ma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti
che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di ri-
ferimento generale; =====

2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal CP per una dura-
ta massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la so-
spensione può essere applicata anche in caso di morosità contributiva in
atto da almeno 1 anno o in assenza di piano di rientro concordato; =====

3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate (almeno 3) o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante. Per grado rilevante deve intendersi almeno ricoprire la carica di Consigliere con delega ai rapporti istituzionali. I Direttori Generali non possono assumere cariche associative; =====

4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal CP - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari; =====

5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziale

ria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità

6. impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

1) Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o da quello più anziano di età, a mezzo raccomandata, anche a mano, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata, inviati almeno quindici giorni prima della data della riunione. Il termine di quindici giorni, potrà, in caso di urgenza, essere ridotto dal Presidente a cinque giorni, tranne che per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.

2. L'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

3. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento

dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

4. L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario. =====

Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nel luogo in cui è presente il Presidente. =====

5. Integrazione dell'ordine del giorno: =====

a. di iniziativa del Presidente: fino a 72 ore prima con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento; =====

b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta dal 60% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali; =====

6. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per CG e CP. =====

2) Costituzione e svolgimento delle riunioni =====

1. Quorum costitutivi: =====

a. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori; =====

b. solo per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza. =====

2. Segreteria: =====

a. le funzioni di segretario sono attribuite normalmente al Direttore od altra persona proposta da chi presiede; =====

b. a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi. =====

3. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione. =====

4. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti presenti. =====

3) Votazioni e verbali =====

1. Modalità di votazione =====

a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza. Per il Collegio dei Revisori, il Consiglio di Presidenza potrà presentare una lista, che può essere votata integralmente, anche a scrutinio palese; =====

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può

ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG; =====

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/ e scioglimento: voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti; =====

d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto; =====

e. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite; =====

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;

g) approvazione dei verbali: =====

- il verbale relativo al Consiglio di Presidenza e al Consiglio Generale si dà per approvato dopo 15 giorni dall'invio, senza aver ricevuto osservazioni; =====

- relativamente all' Assemblea ed al Consiglio Generale ciascun partecipante, entro 15 giorni, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 15 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario; =====

- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche con l'ausilio di username e password personali che verranno fornite a ciascun partecipante dalla Direzione Generale. =====

CAPO II – Consiglio Generale =====

1. Convocazione =====

1. La convocazione è fatta dal Presidente (o negli altri casi previsti dallo Statuto) mediante avviso scritto, diramato anche a mezzo fax o posta elettronica, all'indirizzo comunicato dall'impresa, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. =====

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni. =====

2. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. =====

3. Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

4. Integrazione dell'ordine del giorno: =====

a. di iniziativa del Presidente: fino a 48 ore prima con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.

2) Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:

a. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori;

b. Per CG concorrono al quorum i membri collegati in video e audio-conferenza.

2. Segreteria:

a. le funzioni di segretario sono attribuite di norma al Direttore o altra persona individuata da chi presiede;

b. a cura dell'Ufficio di Presidenza la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi.

3. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

4. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione.

3) Votazioni e verbali

1. Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei componenti può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento;

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non

superiore a 30 minuti; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG;

c. votazioni a scrutinio palese: peralzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità; =====

d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto; =====

e. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite; =====

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti; =====

g. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dalla data di invio a tutti i partecipanti. Proposte di integrazioni o modifiche da inviare mediante Posta Certificata. =====

CAPO III – Consiglio di Presidenza =====

1. Convocazione =====

1. La convocazione è fatta dal Presidente (o negli altri casi previsti dallo Statuto) mediante avviso scritto, diramato anche a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

ne.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

2. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

3. Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. Integrazione dell'ordine del giorno:

a. di iniziativa del Presidente: fino a 24 ore prima con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;

b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta da almeno la metà dei componenti del CP.

2) Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:

a. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori;

b. Per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza. =====

2. Segreteria: =====

a. le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Direttore o altra persona scelta dal Presidente; =====

b. a cura dell'Ufficio di Presidenza la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi. =====

3. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione. =====

4. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei componenti presenti. =====

3) Votazioni e verbali =====

1. Modalità di votazione =====

a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei componenti può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; =====

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore quindici minuti; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le

disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG;

c. votazioni a scrutinio palese: peralzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità; =====

d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto; =====

e. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite; =====

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti; =====

g. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci.

TITOLO II =====

CARICHE ASSOCIATIVE =====

CAPO I – Principi generali =====

1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile. =====

2. Rotazione – durata massima dei mandati =====

a. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni; ==

b. Vice Presidenti art. 19 lett. B), componenti organi direttivi e di controllo: 2 quadrienni anche consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato. Compro-

vate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile; =====

c. membri art. 19 lett. C), 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile. =====

Le cariche di cui alle precedenti lettere b e c non potranno, tuttavia, essere ricoperte dal medesimo soggetto per più di 2 quadrienni consecutivi. Non è ammessa la possibilità di ricoprire ulteriori cariche se non è trascorso 1 quadriennio. =====

3. Ai fini della rotazione, le cariche eventualmente ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato. =====

4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, è necessaria, su proposta del Presidente, l'approvazione del Consiglio Generale. In tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. =====

5. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalle cariche associative nel CG e nel CP, il mandato di chi subentrerà nella carica coinciderà con quello del Presidente di FederlegnoArredo in carica al momento della nomina o subentro. =====

6. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automati-

camente decaduto. Potranno essere rieletti solo in caso che il loro incarico sia durato meno della metà del mandato quadriennale previsto dallo Statuto.

CAPO II – Requisiti di accesso

1. In caso di concorso alla Presidenza e al CP dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici.

3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

4. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

CAPO III – Decadenza

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, è causa di decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri e-

letti dall'Assemblea. =====

2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. =====

Analoga decadenza prevista per partecipazione alle riunioni dei Revisori e dei Probiviri chiamati a comporre il Collegio speciale. =====

3. Nel caso dei Vice Presidenti e dei membri del Consiglio Generale ex art. 16 lett. G), la decadenza può essere accertata e dichiarata dal Presidente qualora ravvisi dei motivi tali da far venir meno il rapporto fiduciario alla base della loro elezione. =====

4. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico. =====

5. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati. =====

6. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi. =====

===== TITOLO III =====

===== ELEZIONI =====

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti

negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri. =====

2. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza. Elezione da parte dell'Assemblea nell'anno pari da quello di elezione del Presidente. =====

3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri. =====

4. Per le cariche associative è inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte. =====

5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi. =====

6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa. =====

CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

La Commissione di designazione viene eletta durante la riunione del Con-

siglio Generale secondo la procedura prevista all'art. 22 dello Statuto.

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non sono accettati i fax. =====

2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto. =====

3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale. =====

4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG. =====

5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione. =====

6. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico. =====

7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del CG. =====

8. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione: =

a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta; =====

b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum; =====

c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum; =====

d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità. =====

9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto. =====

10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG. =====

11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG. =====

12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG. =====

13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'As-

sembra la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni. =====

CAPO III – Procedure per l’elezione dei Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio di Presidenza =====

a) Procedura per l’elezione dei Vice Presidenti di cui all’art. 19 lett. B)

1. Il Presidente designato dal CG individua i Vice Presidenti scelti tra i rappresentanti di 7 Associazioni e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all’approvazione del CG.

2. Il CG delibera “a pacchetto” su tutti i nominativi e sul programma del Presidente designato con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

3. L’Assemblea, con un’unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

4. Il Consiglio Generale elegge 4 membri scelti tra i Presidenti delle Associazioni non rappresentate dai 7 Vice Presidenti. =====

CAPO IV – Procedura per l’elezione dei membri del Consiglio di Presidenza di cui all’art. 19 lett. D) =====

1. I 4 membri vengono nominati secondo i seguenti criteri: =====

a) Il Consiglio Generale eleggerà i 4 membri del Consiglio Presidenza, tra i Presidenti delle Associazioni non rappresentate dai Vice Presidenti scelti dal Presidente. =====

CAPO V – Procedure per l’elezione dei membri del Consiglio Generale =====

Per i componenti elettivi di cui all'art. 16 lett. F) dello Statuto: =====

- Fino a 10 rappresentanti generali votati dall'Assemblea, in un anno diverso da quello del Presidente, sulla base di una lista predisposta con parere dello speciale Collegio dei Probiviri sul profilo personale e professionale dei candidati. Il Collegio potrà evidenziare al Consiglio di Presidenza l'opportunità di sollecitare ulteriori candidature per assicurare l'adeguata rappresentanza di tutte le articolazioni della base associativa. Tali rappresentanti resteranno in carica per un mandato quadriennale rinnovabile per una sola volta. =====

Modalità di formazione delle liste: generale =====

La lista di candidati verrà formata attraverso la modalità dell'autocandidatura, dietro sollecitazione del Presidente, verificata dal Collegio Speciale dei Probiviri. =====

L'eventuale esclusione dalla lista elettorale disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri è appellabile ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea. =====

La lista dovrà riportare un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire; in caso di oggettiva e verificata impossibilità si potrà ridurre proporzionalmente il numero di seggi disponibili. =====

Nelle votazioni su liste è possibile esprimere al massimo un numero di preferenze pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire; il numero massimo di preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda di votazione. =====

Per i componenti di nomina presidenziale di cui all'art. 16 lett. G) dello Statuto: =====

devono essere scelti dal Presidente tra rappresentanti di imprese asso-

ciate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale. Mandato coincidente con quello presidenziale. Il Presidente potrà revocare uno o più componenti in caso di perdita dei requisiti per la copertura della carica. =====

===== TITOLO IV =====

===== PROBIVIRI =====

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio =====

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione. =====

2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale. =====

3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso. =====

4. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale. =====

6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea. =====

7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria. =====

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti

compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.

5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio. =====

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna. =====

2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia. =====

3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento. =====

4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna della Federazione; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione. Il Collegio speciale deve coordinarsi con il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, in particolare sulle procedure elettorali e sul mantenimento dell'appartenenza as-

sociativa. =====

5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione. ==

6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio. =====

CAPO IV - Collegio dei Revisori dei Conti =====

I Revisori dei Conti possono essere nominati per 2 mandati quadriennali anche consecutivi. =====

Potranno essere rinominati trascorso 1 mandato quadriennale. =====

Il Consiglio di Presidenza potrà predisporre una lista dei candidati da sottoporre all'Assemblea, in numero maggiore degli eligendi. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto i maggiori voti. Il Presidente sarà colui che avrà ricevuto il maggior numero di voti. =====

TITOLO V =====

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA =====

La definizione di area arredo e di area legno così come intesa nel testo di Statuto e nel presente Regolamento è riportata come segue: =====

Associazioni Area Arredo =====

1. ASSARREDO =====

2. ASALASSOALLESTIMENTI =====

3. ASSO BAGNO =====

4. ASSUFFICIO

5. ASSOLUCE

Associazioni Area Legno

1. ASSOLEGNO

2. ASSOIMBALLAGGI

3. ASSOPANNELLI

4. EDILEGNOARREDO

5. ASSOTENDE

6. FEDECOMLEGNO

Per la disciplina degli organi delle articolazioni interne, gli Statuti delle singole Associazioni dovranno adeguarsi a quello della Federazione entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea della Federazione.

Possono essere istituiti, all'interno delle Associazioni, dei gruppi di categoria la cui dimensione minima è determinata da un numero di 20 aziende ovvero dall'importo di 30 mila euro di contributi versati.

Milano, 26 ottobre 2017

F.to Emanuele Orsini

Patrizia Leccardi

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.Lgs 7 MAR-
ZO 2005 N. 82, FIRMATO COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIA PER
GLI USI CONSENTITI.**

